

**TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS
NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI
URBANE
(TIVG)**

Versione modificata con deliberazioni ARG/gas 69/09, 209/09, 42/10 e 43/10

TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	6
TITOLO II VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE.....	7
SEZIONE 1 SERVIZIO DI TUTELA.....	7
Articolo 3 Servizio di tutela.....	7
Articolo 4 Ambito oggettivo di applicazione.....	7
Articolo 5 Condizioni economiche di fornitura.....	8
Articolo 6 Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso.....	8
Articolo 7 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio...	10
Articolo 8 Componente relativa al servizio di trasporto.....	10
Articolo 9 Componente relativa al servizio di stoccaggio.....	12
Articolo 10 Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione.....	12
Articolo 11 Componente relativa agli oneri aggiuntivi.....	12
Articolo 12 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	12
SEZIONE 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI.....	13
Articolo 13 Ambito di applicazione.....	13
Articolo 14 Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna.....	13
Articolo 15 Messa a disposizione dei dati di misura.....	14
Articolo 16 Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura.....	14
SEZIONE 3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE.....	15
Articolo 17 Ambito di applicazione.....	15
Articolo 18 Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela.....	15
Articolo 19 Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita.....	15
TITOLO III VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE.....	16
SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI.....	16
Articolo 20 Ambito di applicazione.....	16
Articolo 21 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	16

SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL).....	17
Articolo 22 Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)...	17
Articolo 23 Componente relativa all'approvvigionamento	18
Articolo 24 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	19
Articolo 25 Componente relativa alla vendita al dettaglio	20
SEZIONE 2 GAS MANIFATTURATI	21
Articolo 26 Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati	21
Articolo 27 Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi.....	21
Articolo 28 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	21
Articolo 29 Componente relativa alla vendita al dettaglio	22

TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le seguenti definizioni:
- **Ambito tariffario** è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura, identificato ai sensi dell'articolo 36 del RTDG;
 - **Ambito gas diversi** è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
 - **Autolettura** è la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all' esercente la vendita della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - **Componente CCI** è la componente, espressa in euro/GJ, relativa alla commercializzazione all'ingrosso per la fornitura di gas naturale;
 - **Componente CMP_i** è, per ciascun ambito gas diversi, la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento e di altri costi relativi alla fornitura di gas diversi;
 - **Componente QOA** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale;
 - **Componente QS** è la componente, espressa in euro/GJ, relativa al servizio di stoccaggio definita dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00;
 - **Componente QVD** è la componente, espressa in euro/punto di riconsegna/anni e centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale;
 - **Componente QVD^{gasdiversi}** è la componente, espressa in centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas diversi;

- **Componente QT_i** è per ciascun ambito tariffario i la componente, espressa in euro/GJ, relativa al servizio di trasporto costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto relativi alla fornitura di gas naturale;
- **Dato di Misura** è l'esito dell'attività di validazione;
- **Elemento ACC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento per la quota relativa alle accise del servizio di fornitura del GPL per uso combustione;
- **Elemento QEPROMC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima del GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
- **Elemento QTCA_i** è, per ciascun ambito gas diversi, l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi ai costi di trasporto e altri costi dei GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
- **Esercente la vendita** è il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale al cliente finale, mediante contratti di fornitura;
- **Esercente la vendita gas diversi** il soggetto che esercita l'attività di distribuzione, misura e vendita dei gas diversi;
- **Gas diversi** sono i gas diversi da gas naturale, definiti ai sensi dell'articolo 80 del RTDG;
- **Località** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- **Località gas diversi** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- **Misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **Misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- **Misuratore con accessibilità parziale** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato;
- **Rilevazione** è l'attività che comprende la raccolta e la validazione delle misure;
- **Servizio di tutela** è il servizio che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07.

--*--

- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- **decreto legislativo n. 164/00** è decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 166/05** è la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2005, n. 166/05 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione ARG/gas 192/08** è la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08;
- **RTDG** è la Parte II del TUGD relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- **TUDG** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina:
- a) la regolazione del servizio di tutela previsto per il settore del gas naturale e le relative condizioni di erogazione;
 - b) la regolazione del servizio di vendita di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e le relative condizioni di erogazione.
- 2.2 Il presente provvedimento reca altresì direttive agli esercenti la vendita per il settore gas naturale in tema di misura nonché in tema di obblighi di comunicazione e pubblicazione.
- 2.3 Ai fini della regolazione del servizio di cui al comma 2.1, lettera a) si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:
- a) “punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - il titolare del punto sia una persona fisica;
 - b) “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità

catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:

- il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
- c) “punto di riconsegna per usi diversi” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a) e b) del presente comma.

2.4 I punti di riconsegna che alimentano alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative simili, rientrano nella tipologia di cui al comma 2.3, lettera c).

TITOLO II VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE

SEZIONE 1 SERVIZIO DI TUTELA

Articolo 3 *Servizio di tutela*

- 3.1 Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall’Autorità.
- 3.2 Ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela, erogato alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 3.3 Il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità.

Articolo 4 *Ambito oggettivo di applicazione*

- 4.1 Hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a:
- a) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno.
- 4.2 Qualora per l’esecuzione di un nuovo contratto di fornitura sia necessaria una voltura oppure una richiesta di accesso al servizio di distribuzione per attivazione della fornitura, l’esercente la vendita adempie all’obbligo cui al comma 3.2, verificando preventivamente il possesso dei requisiti di cui al comma 4.1.

- 4.3 Nel caso di cui al comma 4.2, l'esercente la vendita comunica all'impresa di distribuzione l'esito della verifica contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura o di voltura.
- 4.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esercente la vendita di cui al comma 4.3, l'impresa di distribuzione provvede ad associare a ciascun punto di riconsegna l'informazione ricevuta dall'esercente la vendita.

Articolo 5

Condizioni economiche di fornitura

- 5.1 Le condizioni economiche di fornitura che l'esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso;
 - componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
 - componente relativa al servizio di trasporto;
 - componente relativa al servizio di stoccaggio;
 - componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione;
 - componente relativa agli oneri aggiuntivi.

Articolo 6

Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso

- 6.1 La componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t , nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
- QCI , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - QE_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato ai sensi del successivo comma.
- 6.2 Il corrispettivo QE_t di cui al comma 6.1, lettera b) è determinato con riferimento al primo giorno del trimestre t-esimo di ciascun anno, mediante la seguente formula:

$$QE_t = \begin{cases} QE_0 \times I_t & \text{se } I_t \geq 0,788 \\ (QE_0 - QF) \times I_t + QF \times 0,788 & \text{se } I_t < 0,788 \end{cases},$$

dove:

- QE_0 è il valore riferito al trimestre aprile-giugno 2009, pari a 7,054000 euro/GJ;
- I_t è l'indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, così calcolato:

$$I_t = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0,$$

dove:

- a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
 - $GASOLIO_t$ è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t -esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €/€\$ calcolata da Banca d'Italia;
 - $GASOLIO_0$ è il valore base di $GASOLIO_t$, relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 55,8337 centesimi di €/kg;
 - b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;
 - BTZ_t è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t -esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €/€\$ calcolata da Banca d'Italia;
 - BTZ_0 è il valore base di BTZ_t relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 32,1787 centesimi di €/kg;
 - c è il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
 - $BRENT_t$ è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t -esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €/€\$ calcolata da Banca d'Italia;
 - $BRENT_0$ è il valore base del $BRENT_t$ relativo al periodo compreso i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 41,5377 centesimi di €/kg;
- QF è una quota fissa, pari a 1,181205 euro/GJ;
 - t sono i trimestri di ogni anno a partire dall'1 gennaio.
- 6.3 Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra QE_t e QE_{t-1} sia minore, in valore assoluto, a 0,008000 euro/GJ, QE_t è posto uguale a QE_{t-1} .
- 6.4 L'elemento QE_t e la componente CCI_t sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

Articolo 7

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

- 7.1 Fino al 31 dicembre 2010, la componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD assume i valori di cui alla Tabella 1.
- 7.2 Entro l'1 novembre 2010, l'Autorità aggiorna e pubblica la componente QVD per il periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2013. Successivamente, la componente QVD è aggiornata e pubblicata dall'Autorità entro l'1 novembre dell'anno precedente l'inizio di ogni biennio.

Articolo 8

Componente relativa al servizio di trasporto

- 8.1 La componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo, è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
- a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5;
- b) QTV_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 .
- 8.2 L'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario.

- 8.3 La quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, è determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = 0,070249 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc} + 1,813880 \times CP_u^{stocc}) + \frac{CP_u^k + CR_r^k + CM^k}{0,27} \right) + 25,641026 \times (CV + CV^p)$$

dove:

- CP_e è il corrispettivo unitario medio di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, ponderato sulle capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CP_u^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di uscita a stoccaggio, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CR_R^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/Smc;
- CV^P è il corrispettivo integrativo unitario variabile, espresso in euro/Smc.

8.4 L'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times (CCI_t + QT_{PSV}^{tot}) \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- CCI_t è il corrispettivo di cui al comma 6.1;
- λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo fissata pari a 0,008254;
- QT_{PSV}^{tot} è la componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV fissata pari a 0,194100 (euro/GJ).

8.5 L'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornata e pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dall'1 gennaio 2010.

8.6 Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui ai commi 8.2 e 8.3, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito e l'energia complessiva riconsegnata nel k-esimo impianto.

8.7 Entro il 15 novembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento QTF_i per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di CP_e , QTE^k , CM^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento QTF_i

8.8 L'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito internet e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito tariffario.

Articolo 9

Componente relativa al servizio di stoccaggio

- 9.1 A partire dall'1 aprile 2009, la componente relativa al servizio di stoccaggio QS assume il valore pari a 0,272617 euro/GJ
- 9.2 La componente QS è aggiornata e pubblicata entro l'1 aprile di ciascun anno dall'Autorità.

Articolo 10

Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione

- 10.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi del RTDG.

Articolo 11

Componente relativa agli oneri aggiuntivi

- 11.1 La componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA è costituita dalla somma dei seguenti elementi:
- a) elemento CV^I , pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;
 - b) elemento C_{FGUI} pari al corrispettivo unitario variabile per la compensazione degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI).
- 11.2 I valori della componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA e dei singoli elementi che la compongono sono indicati nella Tabella 2.

Articolo 12

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 12.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 12.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
- 12.3 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nel RTDG. In caso di corrispettivi articolati in aliquote differenziate per scaglione di

consumo, al volume espresso in Smc si applicano le aliquote previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.

- 12.4 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;

T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;

P è il potere calorifico superiore convenzionale della località, espresso in GJ/Smc.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al comma 12.3.

- 12.5 Qualora al termine di ciascun anno solare si registri uno scostamento tra il potere calorifico superiore convenzionale della località utilizzato ai fini delle conversioni di cui al comma 12.4 e il potere calorifico superiore convenzionale calcolato per l'anno solare appena concluso superiore al 5%, l'esercente la vendita provvede ad effettuare il relativo conguaglio al cliente finale.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI

Articolo 13

Ambito di applicazione

- 13.1 La presente Sezione 2 regola:

- a) le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna da parte delle imprese di distribuzione;
- b) gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione;
- c) il trattamento degli esiti delle procedure di autolettura.

- 13.2 Le disposizioni della presente Sezione 2 si applicano con riferimento a tutti i punti di riconsegna, siano essi o meno nella titolarità di clienti finali cui è erogato il servizio di tutela.

Articolo 14

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

- 14.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore:

- a) almeno una volta in ciascun anno civile, per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno;

- b) almeno una volta ogni sei mesi in un anno civile, per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno;
 - c) almeno una volta al mese per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno a esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- 14.2 L'impresa di distribuzione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 14.1, utilizza i dati di cui all'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 138/04.
- 14.3 Ai fini della validazione delle misure, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità.
- 14.4 Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5000 Smc/anno, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misura, entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
- 14.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:
- “Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas”. Data rilascio avviso*

Articolo 15

Messa a disposizione dei dati di misura

- 15.1 L'impresa di distribuzione mette a disposizione a ciascun esercente la vendita i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito dal medesimo esercente la vendita.
- 15.2 I dati di cui al comma 15.1 devono essere trasmessi:
- a) entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta;
 - b) in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1.

Articolo 16

Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura

- 16.1 L'esercente la vendita è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione le misure ottenute tramite procedure di autolettura, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata effettuata l'autolettura.
- 16.2 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle misure di cui al comma 16.1 e a comunicare, entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle misure da parte dell'esercente la vendita, l'elenco dei punti di riconsegna per i quali il processo di validazione abbia dato esito negativo.
- 16.3 I dati di cui al presente articolo devono essere trasmessi tramite mezzi informatici che consentano l'immediata riutilizzabilità dei dati trasferiti.

SEZIONE 3
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Articolo 17

Ambito di applicazione

- 17.1 La presente Sezione 3 definisce gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, nonché di comunicazione all'Autorità delle condizioni economiche applicate da ciascun esercente la vendita a tutti i clienti finali.
- 17.2 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce ulteriori adempimenti anche al fine di garantire la disponibilità dei dati in coerenza con le disposizioni previste a livello comunitario.

Articolo 18

Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela

- 18.1 Entro il primo mese di ciascun trimestre, con decorrenza dei trimestri dall'1 gennaio 2010, gli esercenti la vendita pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, per ciascuna località nella quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Le informazioni di cui al presente comma vengono riportate in apposita sezione del sito internet denominata "Offerta servizio tutela gas" e accessibile direttamente dalla pagina iniziale (home page).
- 18.2 Gli esercenti la vendita trasmettono con cadenza annuale le informazioni di cui al comma 18.1. all'Autorità, attraverso la compilazione di appositi moduli resi disponibili nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it). Le informazioni devono essere trasmesse entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione sul sito internet degli appositi moduli.

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita

- 19.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, con decorrenza dei trimestri dall'1 gennaio 2010, gli esercenti la vendita trasmettono all'Autorità, con riferimento all'attività svolta verso i clienti finali in ciascun mese del trimestre:
- a) il fatturato della fornitura del gas naturale, al netto delle relative imposte;
 - b) l'ammontare dell'imposta di consumo e delle addizionali regionali;
 - c) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto;
 - d) le quantità fornite;
 - e) il numero di punti di riconsegna attivi.
- 19.2 Gli esercenti la vendita trasmettono le informazioni di cui al comma 1 secondo le seguenti disaggregazioni:
- a) regione;
 - b) rete cui sono allacciati i clienti finali (trasporto o distribuzione);

- c) tipologie di clienti finali di cui alla Tabella 3;
- d) classi di consumo annuo di cui alla Tabella 4.

19.3 Limitatamente alle voci di cui alle lettere d) ed e) del comma 19.1 gli esercenti indicano la quota relativa al servizio di tutela.

19.4 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, gli esercenti la vendita compilano i moduli disponibili nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

TITOLO III
VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE
DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Ambito di applicazione

- 20.1 Il presente Titolo III definisce le condizioni economiche di fornitura che gli esercenti la vendita gas diversi devono applicare ai clienti finali con riferimento alla fornitura di:
- a) gas di petrolio liquefatti (GPL);
 - b) gas manifatturati.
- 20.2 Gli esercenti la vendita gas diversi sono tenuti ad effettuare un tentativo di raccolta delle misure secondo le medesime disposizioni previste dal comma 14.1.

Articolo 21

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 21.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche di cui al presente Titolo III ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 21.2 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nel RTDG.
- 21.3 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;

T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;

P è il potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al precedente comma.

21.4 Il potere calorifico superiore convenzionale P , di cui al precedente comma è determinato secondo la seguente formula:

a) impianto di distribuzione con singolo punto di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{12} V_i \times PCS_i}{\sum_{i=1}^{12} V_i}$$

b) impianto di distribuzione con n punti di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{j=1}^{12} V_j \times P_j}{\sum_{j=1}^{12} V_j}$$

dove:

PCS_i è il potere calorifico superiore mensile del gas;

V_i sono i volumi mensili consegnati espressi in Smc nel precedente anno solare;

P_j è il potere calorifico superiore annuo del gas in ogni punto di consegna, calcolato ai sensi della precedente lettera a);

V_j sono i volumi annui consegnati in ogni punto di consegna nel precedente anno solare espressi in Smc.

SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

Articolo 22

Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)

22.1 Le condizioni economiche di fornitura dei GPL si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

a) componente relativa all'approvvigionamento;

- b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
- c) componente relativa alla vendita al dettaglio.

Articolo 23

Componente relativa all'approvvigionamento

23.1 La componente relativa all'approvvigionamento è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) *QEPROPMC*;
- b) *ACC*;
- c) *QTCAI*

23.2 L'elemento *QEPROPMC* è aggiornato dall'Autorità il primo giorno dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno, nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t , definito al comma 23.3, in aumento o diminuzione maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento ($J_t - J_{t-1}$). L'aggiornamento dell'elemento avviene apportando all'elemento *QEPROPMC* una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata mediante la formula indicata al comma 23.4.

23.3 L'indice dei prezzi di riferimento J_t è composto dal seguente rapporto:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

- a) $PROPANO_t$ è la media riferita al periodo intercorrente tra il terzultimo e l'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del quartultimo mese al giorno 14 dell'ultimo mese precedente la data dell'aggiornamento, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia, considerando solo giorni di quotazione del dato.

La quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP è sostituita dal valore medio delle quotazioni postings/contracts propano FOB Algeria (Skikda e Bethouia), moltiplicato per il fattore 0,998;

- b) $PROPANO_0$ è il valore base di propano relativo al periodo febbraio – aprile 2002, pari a 22,6643 centesimi di euro/kg.

23.4 La variazione ΔT , positiva o negativa, è calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = QEPROPMC_0 * (J_t - J_{t-1})$$

dove

- a) $QEPROPMC_0$ è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di

rete urbana, pari a 0,4484 centesimi di euro/MJ nel periodo maggio – giugno 2002.

23.5 L'elemento *QEPROPMC* è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

23.6 L'elemento *ACC* è determinato ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale, trasformato dagli esercenti la vendita gas diversi in euro/GJ.

23.7 L'elemento $QTCA_i$, differenziato per ciascun ambito gas diversi, è aggiornato dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare applicando la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$$

dove:

- $QTCA_{i,t-1}$ è la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi in vigore alla data del 31 dicembre 2008;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

23.8 Per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento e per le località di cui all'articolo 80, comma 4 della RTDG, la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi è calcolata come segue:

$$QTCA_i = CMP_i - QEPROPMC - ACC$$

dove:

- CMP_i è:
 - il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima fornitura del gas espresso in euro/GJ, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
 - il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima applicazione delle componenti di cui al successivo articolo 24, per le località di cui all'articolo 80, comma 4 del RTDG;
- *QEPROPMC* e *ACC* sono definiti ai precedenti commi.

Articolo 24

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

24.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 86 del RTDG.

Articolo 25

Componente relativa alla vendita al dettaglio

25.1 La componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas diversi ($QVD^{gasdiversi}$) è aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare mediante la seguente formula:

$$QVD_t^{gasdiversi} = QVD_{t-1}^{gasdiversi} * [1 + I_{t-1} - RP_V * pesoV_{amm+ges} + Y]$$

dove:

- $QVD_{t-1}^{gasdiversi}$ è il valore della componente relativa vendita al dettaglio in vigore alla data del 31 dicembre 2008;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- RP_V è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di vendita al dettaglio, pari al livello definito ai sensi dell'articolo 42 del RTDG;
- $pesoV_{amm + ges}$ è la quota parte delle componenti costo di gestione e quota ammortamento, pari a 84,06%.
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

25.2 Per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento e per le località di cui all'articolo 80, comma 4, della RTDG, la componente relativa alla vendita al dettaglio $QVD^{gasdiversi}$ è calcolata secondo la seguente formula:

$$QVD^{gasdiversi} = \frac{VRVD}{VCV}$$

dove:

- a) $VRVD$ è calcolato, moltiplicando 32,15 euro per:
 - il numero dei punti di riconsegna che l'esercente la vendita gas diversi prevede di allacciare nell'anno solare di riferimento, determinato sulla base di dichiarazione del legale rappresentante, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
 - il numero dei punti di riconsegna che l'esercente la vendita gas diversi ha servito nell'anno solare precedente alla data di prima applicazione delle componenti di cui al precedente articolo 24, per le località di cui all'articolo 80, comma 4 del RTDG.
- b) VCV è l'energia pari al prodotto tra il numero di punti di riconsegna di cui alla precedente lettera a) e l'energia:

- attribuita ad punto di riconsegna, riportata alla Tabella 9 per fascia climatica di appartenenza della località di avviamento del RTDG, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
- l'energia fornita nel corso nell'anno solare precedente alla data di prima applicazione delle componenti di cui al precedente articolo 24, per le località di cui all'articolo 80, comma 4 del RTDG.

Dal terzo anno del periodo di avviamento, nelle località di avviamento, il numero di clienti attivi e la quantità di energia venduta sono quelli effettivamente registrati nella località stessa nell'anno solare $t-2$.

SEZIONE 2 GAS MANIFATTURATI

Articolo 26

Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati

26.1 Le condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

- a) componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi;
- b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
- c) componente relativa alla vendita al dettaglio;

Articolo 27

Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi

27.1 La componente relativa all'approvvigionamento e di altri costi CMP_i dell' i -esimo ambito gas diversi rifornito da gas manifatturati è pari alla media dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'esercente la vendita gas diversi alla data del 31 dicembre 2008.

27.2 La componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi il primo giorno dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno, applicando:

- a) ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, l'indicizzazione prevista al comma 23.2;
- b) ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, l'indicizzazione prevista al comma 6.2. La variazione ΔT delle condizioni economiche di fornitura, positiva o negativa, è calcolata come differenza tra il valore di QE_t e QE_{t-1} .

Articolo 28

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

28.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 86 del RTDG.

Articolo 29

Componente relativa alla vendita al dettaglio

- 29.1 Con riferimento alla componente relativa alla vendita al dettaglio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25.

Tabella n. 1

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

euro/punto di riconsegna/anno
36,82

Scaglioni di consumo	Smc/anno	centesimi di euro/Smc
1	0-200.000	0,4800
2	oltre 200.000	0,0000

Tabella n. 2

Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

Elementi componente QOA	euro/GJ	Euro/GJ	euro/GJ
	Dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2009	Dal 1 gennaio 2010 al 31 marzo 2010	A partire dal 1 aprile 2010
Elemento φ	0,005210	----	----
Elemento CV^I	0,010439	0,010439	0,010439
Elemento C_{CONR}	0,039564	0,039564	----
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788	0,007788

Tabella n. 3

Tipologie di clienti finali per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI
Domestico
Condominio con uso domestico
Commercio e servizi
Industria
Generazione elettrica
Autotrazione

Tabella n. 4

Classi di consumo per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

CLASSI (*) DI CONSUMO ANNUO (GigaJoule)
0 – 20
20 – 60
60 – 200
200 – 1.000
1.000 – 3.080
3.080 – 7.700
7.700 – 10.000
10.000 – 38.520
38.520 – 100.000
100.000 – 1.000.000
1.000.000 – 4.000.000
≥ 4.000.000

(*) Le classi non comprendono l'estremo superiore dell'intervallo.

Tabella n. 5

Elemento *QTFi*

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,856690
Ambito nord orientale	0,768597
Ambito centrale	0,773750
Ambito centro-sud orientale	0,713443
Ambito centro-sud occidentale	0,762860
Ambito meridionale	0,661137

APPENDICE 1- SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL COMMA 15.2 lettera b)

1. FILE ELETTRONICO

- a. *Quantità*: con riferimento al mese in cui sono stati effettuati i tentativi di raccolta delle misure, un unico file per i punti di riconsegna per ciascun mese per ciascun esercente la vendita, avente titolo: “<P.IVA Impresa di distribuzione>_<P.IVA Esercente la Vendita>_<mmaa >”.
- b. *Formato*: CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi “punto e virgola”.
- c. *Intestazione*: 2 righe come da modello riportato al diagramma 1.
- d. *Struttura*: ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di riconsegna.
- e. *Informazioni*: ogni punto di riconsegna è descritto da un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione del modello riportato al diagramma 1.

2. ARCHIVIAZIONE

I file di cui al punto 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 5 anni.

3. TRASFERIMENTO

Via Posta Elettronica Certificata (PEC).

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA PRIMA RIGA DI INTESTAZIONE DI CIASCUN FILE

- a. *Partita IVA Impresa di distribuzione*: Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- b. *Destinatario*: Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- c. *Mese di competenza*: mese rilevante ai fini delle informazioni comunicate (il medesimo riportato nel titolo del file) rappresentato come: mmaa.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL RECORD DEL PUNTO DI RICONSEGNA¹

¹ Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di riconsegna il relativo campo è vuoto, ma non assente

- a. *PDR*: codice PDR assegnato al punto di riconsegna
- b. *Matricola Misuratore*: matricola del misuratore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- c. *Matricola Convertitore*: matricola del convertitore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- d. *Accessibilità*: classe di accessibilità assegnata al punto di riconsegna ai sensi dell'Articolo 1, rappresentata con la codifica seguente:
 - 1 – Misuratore accessibile
 - 2 – Misuratore non accessibile
 - 3 – Misuratore con accessibilità parziale
- e. *Fasce consumo*: consumo annuo del punto di riconsegna rappresentato con la codifica seguente:
 - 1 – Consumi fino a 500 Smc/anno
 - 2 – Consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno
 - 3 – Consumi superiori a 5000 Smc/anno
- f. *Data di raccolta*: Data di effettuazione del tentativo di raccolta rappresentata come gmmaa
- g. *Totalizzatore misuratore*: Valore incrementale esposto dal totalizzatore del misuratore (lettura) rilevato in data gmmaa di cui al punto f.
- h. *Totalizzatore convertitore*: Valore incrementale esposto dal totalizzatore del convertitore (lettura) rilevato in data gmmaa di cui al punto f.
- i. *Esito tentativo di raccolta*: Esito del tentativo di raccolta dei valori dei totalizzatori del misuratore e del convertitore installati presso il punto di consegna in data gmmaa di cui al punto f., rappresentato come segue:
 - P – Tentativo andato a buon fine
 - N – Tentativo fallito
- j. *Diritto a indennizzo*: Diritto all'indennizzo automatico a seguito dell'esito negativo del tentativo di raccolta in data gmmaa di cui al punto f., rappresentato come segue:
 - P – Diritto a indennizzo automatico
 - N- Assenza di diritto a indennizzo automatico

Diagramma 1 -Struttura file

a) 1° riga di intestazione (*)

<Partita IVA Impresa di distribuzione>	<Partita IVA Esercente la vendita>	<Mese di competenza>	REPORT TENTATIVI DI RACCOLTA MISURE
---	---	---------------------------------------	--

b) 2° riga di intestazione (*)

Codice PDR	Matricola misuratore	Matricola convertitore	Accessibilità	Fasce consumo	Data	Totalizzatore misuratore	Totalizzatore convertitore	Esito tentativo raccolta	Diritto a indennizzo
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------

(*) i parametri compresi fra i simboli “< >” devono essere sostituiti da valori come descritto ai punti 4 e 5